

## CAPITOLATO SPECIALE CYBER RISK

**Stipulato tra:**

Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19/e - 00198 Roma

P. Iva 05359681003

e

[Società Aggiudicataria]

Denominazione .....

Via.....

Cap.....

Città.....

P.IVA.....

Effetto:	dalle ore 24.00 del 30/06/2020
Cessazione:	alle ore 24.00 del 30/06/2023
Scadenza anniversaria	al 30/06 di ogni anno
Premio lordo annuale	€.....



## SOMMARIO

1.	CONTRAENTE .....	6
2.	MASSIMALI .....	6
3.	FRANCHIGIA .....	6
4.	PREMIO ANNUO .....	6
5.	TERRITORIALITÀ .....	6
6.	PERIODO ASSICURATIVO .....	6
7.	ANNUALITÀ ASSICURATIVA .....	6
8.	RETROATTIVITÀ .....	6
9.	NOTIFICA DI SINISTRI .....	6
10.	FORO COMPETENTE .....	6
11.	PERIODO DI OSSERVAZIONE .....	6
12.	SOTTOLIMITI .....	6
	Attività assicurata .....	7
1.1.	COPERTURA DANNI PROPRI .....	8
1.1.1.	<u>Interruzione di Attività</u> .....	8
1.1.2.	<u>Costi e Spese</u> .....	8
1.1.3.	<u>Protezione dei dati personali</u> .....	8
1.1.4.	<u>Costi di difesa e sanzioni risultanti da una indagine</u> .....	9
1.1.5.	<u>Penali contrattuali relative al Payment Card Industry Data Security Standard (PCI – DSS)</u> .....	9
1.1.6.	<u>Cyber estorsione</u> .....	9
1.2.1.	<u>Violazione della sicurezza e Violazione della confidenzialità di dati personali</u> .....	9
1.2.2.	<u>Responsabilità derivante dai media</u> .....	9
2.1.	<u>Assicurato</u> .....	11
2.2.	<u>Assicuratore</u> .....	11
2.2 bis	<u>Assicurazione</u> .....	11
2.3.	<u>Atto malevolo</u> .....	11
2.4.	<u>Aumento del costo del lavoro</u> .....	11
2.5.	<u>Autorità di regolamentazione</u> .....	11
2.5 bis	<u>Broker</u> .....	11
2.6.	<u>Contraente</u> .....	11
2.7.	<u>Costi di difesa</u> .....	12



2.8.	<u>Costi e spese</u> .....	12
2.9.	<u>Cyber estorsione</u> .....	12
2.10.	<u>Danni</u> .....	12
2.11.	<u>Danno patrimoniale diretto</u> .....	12
2.12.	<u>Dati</u> .....	12
2.13.	<u>Dati personali</u> .....	12
2.14.	<u>Denaro</u> .....	12
2.15.	<u>Evento accidentale</u> .....	12
2.16.	<u>Furto</u> .....	12
2.17.	<u>Impatto finanziario</u> .....	12
2.18.	<u>Indagine</u> .....	13
2.19.	<u>Lesione fisica</u> .....	13
2.20.	<u>Perdita</u> .....	13
2.21.	<u>Annualità Assicurativa</u> .....	13
2.22.	<u>Periodo di indennizzo</u> .....	13
2.23.	<u>Periodo di osservazione</u> .....	13
2.24.	<u>Persona assicurata</u> .....	13
2.24 bis	<u>Polizza</u> .....	13
2.25.	<u>Profitto lordo</u> .....	13
2.26.	<u>Regolamentazione riguardo i dati personali</u> .....	14
2.27.	<u>Richiesta di risarcimento</u> .....	14
2.28.	<u>Sanzione</u> .....	14
2.29.	<u>Sistema informatico dell'Assicurato</u> .....	14
2.30.	<u>Terzo</u> .....	14
2.31.	<u>Violazione della confidenzialità di dati personali</u> .....	14
2.32.	<u>Violazione della sicurezza</u> .....	14
3.1	<u>Condotte dolose</u> .....	15
3.2	<u>Perdita nota</u> .....	15
3.3	<u>Responsabilità contrattuale</u> .....	15
3.4	<u>Crime</u> .....	15
3.5	<u>Lesioni fisiche</u> .....	15
3.6	<u>Danno materiale</u> .....	16



3.7	Brevetti / Anti-Trust.....	16
3.8	Richiesta di risarcimento degli azionisti.....	16
3.9	Miglioramenti .....	16
3.10	Valore monetario .....	16
3.11	Tasse e sanzioni .....	16
3.12	Compensi .....	16
3.13	Infrastruttura esterna .....	16
3.14	Sotto-dimensionamento volontario .....	17
4.1	Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta .....	18
4.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori .....	18
4.3	Durata dell’assicurazione – Eventuale proroga tecnica .....	18
4.4	Corrispettivo, pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	19
4.5	Revisione del prezzo .....	19
4.6	Recesso dal contratto.....	20
4.7	Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione .....	20
4.8	Forma delle comunicazioni.....	20
4.9	Oneri fiscali .....	20
4.10	Foro competente .....	20
4.11	Interpretazione del contratto – clausola di buona fede .....	20
4.12	Clausole vessatorie .....	21
4.13	Ispezioni e verifiche della Società .....	21
4.14	Assicurazione per conto di chi spetta .....	22
4.15	Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio .....	22
4.16	Clausola intermediari .....	23
4.17	Coassicurazione e delega.....	23
4.18	Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n.136/2010 .....	24
4.19	Rinvio alle norme di legge e foro competente.....	25
4.20	Rinuncia alla surrogazione.....	25
4.21	Trattamento dei dati.....	25
4.22	Estensione territoriale .....	26
4.23	Disciplina dell’appalto.....	26
4.24	Massimale per annualità assicurativa .....	26



4.25	Franchigia .....	26
4.26	Copertura in forma “Claims Made” .....	26
4.27	Altra assicurazione.....	26
4.28	Calcolo dei costi di interruzione dell’attività .....	27
4.29	Acquisizione e costituzione di nuove società controllate .....	27
4.30	Fusione o acquisizione della Contraente.....	27
4.31	Separazione delle proposte di assicurazione.....	27
4.32	Periodo di osservazione .....	28
4.33	Garanzia Definitiva .....	28
4.34	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito .....	29
4.35	Subappalto .....	29
4.36	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 – CODICE ETICO - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza .....	31
4.37	Incompatibilità .....	32
5.1	Notifica di una Perdita .....	33
5.2	Gestione della perdita.....	33
5.3	Accordo/transazione.....	34
5.4	Mitigazione di una Perdita .....	34
5.5	Surroga e rivalsa .....	34



## SCHEDA DI POLIZZA

**1. CONTRAENTE**

CONSIP S.p.A. Via Isonzo 19 e - 00198 Roma

**2. MASSIMALI**

€ 10.000.000,00 in aggregato per **Annualità Assicurativa**

**3. FRANCHIGIA**

- 10.000,00 EUR per **Perdita**.
- Franchigia temporale per la garanzia 1.1.1 "Interruzione di Attività": 24 ore

**4. PREMIO ANNUO**

€.....

**5. TERRITORIALITÀ**

Mondo Intero

**6. PERIODO ASSICURATIVO**

Dalle ore 24:00 del 30/06/2020 alle ore 24:00 del 30.06.2023

**7. ANNUALITÀ ASSICURATIVA**

Dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 30.06.2021

**8. RETROATTIVITÀ**

Illimitata

**9. NOTIFICA DI SINISTRI**

Indirizzo per gli adempimenti previsti dalla Sezione 5 Notifica dei sinistri

**10. FORO COMPETENTE**

Foro del Contraente (Italia)

**11. PERIODO DI OSSERVAZIONE**

- 12 mesi al 100% del premio
- 36 mesi al 200% del premio
- 72 mesi al 300% del premio

**12. SOTTOLIMITI**

- Garanzia 1.1.5 - "Penali contrattuali relative al PCI-DSS": € 500.000,00



## PREMESSA

La presente polizza è costituita dai seguenti elementi:

1. **Scheda di polizza**
2. **Avvertenze**
3. **Sezioni dalla 1 alla 6**
4. **Appendice(i)** (se applicabile)

Regole per l'interpretazione della polizza:

- i. I termini della presente polizza scritti in **carattere grassetto con lettera iniziale in maiuscolo** rimandano ad una specifica definizione contenuta nella sezione **2. DEFINIZIONI**.
- ii. I termini utilizzati al singolare includono anche il loro corrispettivo al plurale e viceversa.
- iii. Qualunque richiamo legale e normativo menzionato nella presente polizza dovrà essere interpretato come un riferimento a qualunque nuova disposizione legale o normativa che si sostituisce a quella precedentemente in vigore, e inclusivo di tutti i riferimenti legali o normativi equivalenti vigenti in altre giurisdizioni.

La presente polizza è sottoscritta sulla base delle dichiarazioni e informazioni fornite dall'**Assicurato** su richiesta dell'**Assicuratore** durante il processo di sottoscrizione o rinnovo della stessa.

La sezione "Copertura della Responsabilità Civile Cyber" viene attivata in seguito ad una **Richiesta di risarcimento** avanzata da un **Terzo**.

La sezione "Copertura Danni Propri" è prestata sulla base della scoperta di una **Perdita** da parte di un dipendente dell'**Assicurato**.

*L'**Assicuratore** (o il riassicuratore) non fornirà copertura, né sarà obbligato a pagare un qualunque sinistro, né sarà obbligato a fornire un qualsiasi beneficio in virtù del presente contratto, nel momento in cui, il pagamento di tale sinistro, o la fornitura di tale beneficio espongono l'**Assicuratore** (il riassicuratore) a qualunque sanzione, proibizione o restrizione in virtù delle risoluzioni delle nazioni Unite o a sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.*

### **Attività assicurata**

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività anche di natura istituzionale di CONSIP S.p.A. Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è attualmente l'azionista unico. L'Assicurazione è operante per l'attività svolta, nel presente o nel passato o che sarà svolta nel futuro, per statuto, per legge, per contratti, per regolamenti o delibere, ecc., compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e dai procuratori e rappresentanti. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite nelle coperture assicurative. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque di fatto svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.



## SEZIONE 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A fronte del pagamento del premio e conformemente ai termini e alle condizioni della presente polizza, l'**Assicuratore** e l'**Assicurato** concordano quanto segue:

### 1.1. COPERTURA DANNI PROPRI

Tutti i **Costi e le Spese** che ricadono nell'ambito della garanzia 1.1.1 "Interruzione di attività" e 1.1.2 "Costi e Spese" sono coperti unicamente durante il **Periodo di Indennizzo**.

#### 1.1.1. Interruzione di Attività

L'**Assicuratore** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato**:

- i. La perdita di **Profitto Lordo** sostenuta dall'**Assicurato**, e
- ii. L'**Aumento del costo del lavoro** sostenuto dall'**Assicurato** derivante da una **Violazione della sicurezza** o da una **Violazione della confidenzialità di dati personali**,  
in ogni caso scoperta durante il **Periodo Assicurativo**.

#### 1.1.2. Costi e Spese

L'**Assicuratore** si farà carico di tutti i **Costi e le spese**, sostenuti dall'**Assicurato**, derivanti da una **Violazione della sicurezza** scoperta durante il **Periodo Assicurativo** e volti a:

- i. Identificare e analizzare una **Violazione della sicurezza**, o
- ii. Ripristinare il **Sistema informatico dell'Assicurato** allo stato precedente alla **Perdita**, o
- iii. Mantenere operativo il **Sistema informatico dell'Assicurato**, o
- iv. Ripristinare i **Dati**, o
- v. Fornire assistenza legale per adempiere ad ogni obbligo legale o normativo, o una richiesta di un **Autorità di regolamentazione**.

L'**Assicuratore** inoltre indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato**, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**:

- i. Qualsiasi altra spesa sostenuta dall'**Assicurato**, oltre a quelle sopra-menzionate,
- ii. I costi di mitigazione intrapresi per prevenire, limitare o mitigare l'esposizione dell'**Assicurato** verso una potenziale responsabilità,
- iii. I costi per la quantificazione di una perdita: ovvero i costi per avvalersi di consulenti esterni per identificare, presentare, verificare e/o negoziare la valutazione di una **Perdita** coperta dalla presente polizza,
- iv. I Costi e le spese occorsi per definire e/o implementare una strategia di comunicazione volta a limitare qualsiasi danno alla reputazione dell'**Assicurato**, inclusa, ma non limitata alla notifica degli individui in seguito ad una **Violazione della confidenzialità di dati personali**, anche nel caso non ci siano specifici obblighi legali o regolamentari a farlo.

L'**Assicurato** avrà inoltre facoltà, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, di nominare un perito. I riferimenti del perito dovranno essere notificati all'**Assicuratore** non appena possibile e successivamente alla notifica della **Perdita**.

#### 1.1.3. Protezione dei dati personali

L'**Assicuratore** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato** tutti i **Costi e le spese**, conseguenti a qualsiasi obbligo legale o normativo derivante da una **Violazione della confidenzialità**





**di dati personali** scoperta durante il **Periodo Assicurativo**.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, si intendono inclusi i costi sostenuti dall'**Assicurato** per la prestazione di assistenza legale da parte di qualsivoglia avvocato o consulente legale.

L'**Assicuratore** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato**, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, i **Costi e le spese** sostenuti per:

- i. definire e/o implementare una strategia di comunicazione volta a limitare qualsiasi danno alla reputazione dell'**Assicurato**,
- ii. prevenire, limitare o mitigare l'esposizione dell'**Assicurato** ad una potenziale responsabilità,
- iii. identificare e controllare qualsiasi potenziale uso improprio di **Dati personali**.

#### **1.1.4. Costi di difesa e sanzioni risultanti da una indagine**

L'**Assicuratore** si farà carico dei **Costi di difesa** sostenuti dall'**Assicurato** come risultato di una **Indagine** effettuata contro l'**Assicurato** da una **Autorità di regolamentazione** in seguito ad una **Violazione della sicurezza** o ad una **Violazione della confidenzialità di dati personali** in ogni caso scoperta durante il **Periodo Assicurativo**.

L'**Assicuratore** si farà inoltre carico, ove non espressamente proibito dalla legge delle **Sanzioni** imposte da una **Autorità di regolamentazione** all'**Assicurato** come risultato di una **Indagine** a seguito di una **Violazione della sicurezza** o una **Violazione della confidenzialità di dati personali** in ogni caso scoperta durante il **Periodo Assicurativo**.

#### **1.1.5. Penali contrattuali relative al Payment Card Industry Data Security Standard (PCI – DSS)**

L'**Assicuratore** indennizzerà a o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato** l'ammontare, entro il relativo sottolimito di € 500.000, delle penali contrattuali imposte all'**Assicurato** per non aver rispettato un qualunque standard del settore delle carte di pagamento o requisito del processo di pagamento bancario in seguito ad una **Violazione della sicurezza** o ad una **Violazione della confidenzialità di dati personali** in ogni caso scoperta durante il **Periodo Assicurativo**.

#### **1.1.6. Cyber estorsione**

L'**Assicuratore** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato** tutti i **Costi e le spese** inclusi, ma non limitati a, fondi, valute digitali, beni o servizi commerciabili utilizzati per prevenire o terminare una **Cyber estorsione**, a patto che tali **Costi e spese** siano stati sostenuti dall'**Assicurato** previo consenso scritto dell'**Assicuratore** e non siano espressamente proibiti dalla legge, in seguito ad una **Cyber estorsione** scoperta durante il **Periodo Assicurativo**.

### **1.2. COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE CYBER**

#### **1.2.1. Violazione della sicurezza e Violazione della confidenzialità di dati personali**

L'**Assicuratore** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato** i **Costi di difesa** e i **Danni** derivanti da una qualsiasi **Richiesta di risarcimento** avanzata da un **Terzo**, e rivolta contro l'**Assicurato**, avvenuta durante il **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di osservazione** (se applicabile) a seguito di una **Violazione della sicurezza** o una **Violazione della confidenzialità di dati personali**.

#### **1.2.2. Responsabilità derivante dai media**

L'**Assicuratore** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato** i **Costi di difesa** e i **Danni** derivanti da una qualsiasi **Richiesta di risarcimento** avanzata da un **Terzo**, e rivolta all'**Assicurato**, avvenuta durante il **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di osservazione** (se applicabile), come risultato di qualsiasi riproduzione, pubblicazione, comunicazione, informazione o contenuto



digitale pubblicato sul sito internet dell'**Assicurato** e/o sui siti di social networking, afferente a qualunque atto, errore, omissione, o **Violazione della sicurezza**, come di seguito elencato:

- i. Diffamazione, calunnia o danno della reputazione di una persona fisica o giuridica,
- ii. Violazione di qualsiasi diritto sulla proprietà intellettuale, copyright, slogan, marchio commerciale, ditta, licenza, brevetto, idea, informazione o nome del dominio,
- iii. Violazione della privacy e/o diritto di immagine,
- iv. Furto d'identità, inteso come un utilizzo indebito, totale o parziale, dei **Dati personali** di un individuo con l'obiettivo di danneggiarne la reputazione od ottenere del denaro o dei vantaggi.

A maggior precisazione, ed in parziale deroga all'art. 1900 del Codice Civile, le garanzie di cui alle coperture assicurative 1.1 e 1.2 sono prestate anche per le **Perdite** dovute a colpa grave di un **Assicurato**.



## SEZIONE 2 – DEFINIZIONI

Laddove utilizzati nella presente polizza, ai termini qui di seguito viene attribuito il seguente significato:

### 2.1. Assicurato

- i. Il **Contraente**, e
- ii. Qualunque controllata definita come una entità in cui la **Contraente** alla data o prima del **Periodo Assicurativo**, oppure ai sensi e per gli effetti della clausola 4.29 “Acquisizione e costituzione di nuove società controllate”:
  - a. Disponga direttamente o indirettamente, di più del 50% dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, o
  - b. Nomini la maggioranza dei membri dell’organo di gestione; o
  - c. Sia nelle condizioni di nominare, in forza di accordo con altri azionisti, la maggioranza dei membri dell’organo di gestione.
- iii. Qualunque **Persona Assicurata**.

### 2.2. Assicuratore

L’impresa assicuratrice o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o le imprese in coassicurazione o i consorzi ordinari o i consorzi di Imprese identificati nei documenti di polizza.

### 2.2 bis Assicurazione

Il contratto di Assicurazione.

### 2.3. Atto malevolo

- i. Qualunque accesso non autorizzato del **Sistema informatico dell’Assicurato**, o
- ii. Qualunque utilizzo non autorizzato del **Sistema informatico dell’Assicurato**, o
- iii. Un attacco denial of service (DoS) al **Sistema informatico dell’Assicurato**, o
- iv. Qualunque non autorizzata introduzione, estrazione, riproduzione, trasmissione, cancellazione, divulgazione, danneggiamento, corruzione o modifica di **Dati** contenuti nel **Sistema informatico dell’Assicurato** o utilizzati dal **Sistema informatico dell’Assicurato**.

### 2.4. Aumento del costo del lavoro

Tutti i **Costi e le spese** sostenuti dall’**Assicurato** per ridurre o evitare una perdita di **Profitto lordo** o una perdita di **Margine di intermediazione** a prescindere dal fatto che abbiano prodotto o meno risultati effettivi.

A maggior precisazione, si conviene, di comune accordo tra le parti, che qualora si abbia un back-log a seguito di una **Perdita**, l’**Assicuratore** continuerà a pagare i **Costi e spese** fino a quando tale back-log non sia stato rimosso o risolto.

### 2.5. Autorità di regolamentazione

Qualunque autorità pubblica che è autorizzata a imporre obblighi regolatori e/o legali in relazione al processo di trattamento dei **Dati personali** o di sicurezza informatica.

### 2.5 bis Broker

XXXXXXX iscritto al R.U.I. dell’IVASS al n° XXXXXXXX

### 2.6. Contraente

CONSIP S.p.A.



## **2.7. Costi di difesa**

Qualunque compenso, costo e spesa sostenuti da o per conto dell'**Assicurato** in relazione alla risposta a, e/o difesa, appello e/o accordo relativi a una **Richiesta di risarcimento** o una **Indagine**.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 1917 c.c., comma 3, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'**Assicurato** sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della massimale indicato al punto 2 della Scheda di polizza. Tuttavia, nel caso sia dovuta al **Terzo** danneggiato una somma superiore al massimale, le spese giudiziali si ripartiscono tra **Assicuratore** e **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.

## **2.8. Costi e spese**

Qualunque necessario e ragionevole compenso, costo e spesa sostenuti dall'**Assicurato**, nei quali non sarebbe incorso in assenza di una **Perdita**.

## **2.9. Cyber estorsione**

Qualsiasi ottenimento o tentativo di ottenere qualunque impegno, informazione, bene, servizio, danaro o qualunque altro valore dall'**Assicurato** sotto la minaccia di commettere o commettendo una **Violazione della sicurezza** o **Violazione della confidenzialità di dati personali**.

## **2.10. Danni**

Qualsiasi ammontare che l'**Assicurato** è legalmente obbligato a pagare, per capitale, interessi e spese. La copertura include sanzioni punitive, aggravate, multiple ed esemplari, ove queste siano legalmente assicurabili.

## **2.11. Danno patrimoniale diretto**

Il valore di rimpiazzo del **Denaro** o il valore di mercato dei titoli al momento in cui il **Furto** viene scoperto.

## **2.12. Dati**

Qualunque informazione memorizzata in formato digitale.

## **2.13. Dati personali**

Qualsiasi informazione tramite la quale un individuo possa essere identificato o sia identificabile.

## **2.14. Denaro**

Valuta, monete, banconote e lingotti, assegni, travellers cheques, vaglia postali od ordini di pagamento tenuti per la vendita al pubblico.

## **2.15. Evento accidentale**

Qualunque involontaria o non-intenzionale:

- i. Compromissione o perdita di **Dati**, o
- ii. Parziale o completa indisponibilità del **Sistema informatico dell'Assicurato**.

## **2.16. Furto**

La sottrazione illecita e fraudolenta di **Denaro** o titoli commessa da una persona con l'intento di privare permanentemente l'**Assicurato** del loro uso e di ottenere un guadagno economico per sé.

## **2.17. Impatto finanziario**

Qualunque conseguenza economica o finanziaria di una **Perdita** coperta dalla presente polizza.



#### **2.18. Indagine**

Qualunque indagine, investigazione, ispezione o procedimento formale o ufficiale dell'**Autorità di regolamentazione** rivolto contro l'**Assicurato** o suoi rappresentanti.

#### **2.19. Lesione fisica**

Qualsiasi danno fisico o psichico subito da una qualsiasi persona fisica.

#### **2.20. Perdita**

- i. Qualsiasi **Violazione della sicurezza**, o
- ii. Qualsiasi **Violazione della confidenzialità di dati personali**, o
- iii. Qualsiasi **Cyber estorsione**, o
- iv. Qualsiasi **Richiesta di risarcimento**.

#### **2.21. Annualità Assicurativa**

Il periodo incluso tra la data di decorrenza della polizza e la data di scadenza, indicato al punto 6 della Scheda di polizza.

#### **2.22. Periodo di indennizzo**

Per la Copertura "Interruzione dell'attività": i 3 mesi che decorrono dalla scadenza della franchigia temporale indicata al punto 3 della Scheda di polizza successiva alla scoperta di una **Violazione della sicurezza** o di una **Violazione della confidenzialità di dati personali**.

Per le Coperture "Costi e spese" e "Protezione dei dati personali": 12 mesi dalla data della scoperta di una **Violazione della sicurezza** o di una **Violazione della confidenzialità di dati personali**.

#### **2.23. Periodo di osservazione**

Il periodo indicato al punto 11 della Scheda di polizza, successivo alla scadenza del **Periodo Assicurativo**, nel quale può essere notificata all'**Assicuratore** una **Richiesta di Risarcimento** avanzata per la prima volta durante tale periodo.

#### **2.24. Persona assicurata**

Qualunque passato, presente o futuro:

- i. Socio, amministratore, dipendente, lavoratore interinale o a tempo determinato dell'**Assicurato**, mentre operano per conto dello stesso o dietro la sua direzione o sotto il suo controllo; o
- ii. Collaboratore esterno, collaboratore autonomo, o altra persona simile vincolata da un contratto scritto con il **Contraente** o una società controllata e che operi sotto la direzione e supervisione di un **Assicurato**.

Il termine **Persona assicurata** comprende:

- i. il coniuge o, nelle giurisdizioni ove applicabile, il convivente di un socio, amministratore, dipendente o lavoratore, ma solo nel caso in cui la **Richiesta di risarcimento** sia avanzata nei confronti di tale socio, amministratore, dipendente o lavoratore;
- ii. l'erede, il legale rappresentante o l'avente diritto di un socio, amministratore, trustee, dipendente o lavoratore deceduto, ma solo nel caso in cui la **Richiesta di risarcimento** sia avanzata nei confronti di tale socio, amministratore, dipendente o lavoratore.

#### **2.24 bis Polizza**

Il documento che prova l'Assicurazione

#### **2.25. Profitto lordo**



Il fatturato realizzato in un dato periodo di dodici mesi, esclusi i costi operativi variabili.

#### **2.26. Regolamentazione riguardo i dati personali**

Qualsiasi standard avente forza di legge riguardo la protezione di **Dati personali**, incluso ma non limitato al Regolamento Europeo numero 2016/679 ("General Data Protection Regulation").

#### **2.27. Richiesta di risarcimento**

Qualsiasi:

- i. pretesa avanzata per iscritto, presentata sia in via giudiziale che extra-giudiziale, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, relativi alla responsabilità dell'**Assicurato**;
- ii. procedimento penale o **Indagine** promossa nei confronti dell'**Assicurato**.

#### **2.28. Sanzione**

Qualsiasi sanzione imposta da una **Autorità di regolamentazione**, la cui copertura non è espressamente proibita dalla legge.

#### **2.29. Sistema informatico dell'Assicurato**

Qualunque computer, hardware o software, incluso ma non limitato a database e periferiche, apparecchiature, network, ed elementi di archiviazione ed elaborazione dati, inclusi i **Dati** stessi, che sia:

- i. Appartenente all'**Assicurato** e/o,
- ii. Affittato, utilizzato o legalmente posseduto dall'**Assicurato** tramite un accordo stipulato col proprietario dei diritti di tale sistema e/o,
- iii. Operato contrattualmente da un **Terzo** esclusivamente per conto dell'**Assicurato** e/o,
- iv. Reso disponibile all'**Assicurato** tramite un contratto (cloud computing).

#### **2.30. Terzo**

Qualunque persona fisica o giuridica diversa dall'**Assicurato**. La definizione di **Terzo** non include le **Persone Assicurate**, a meno che tali **Persone assicurate** avanzino una richiesta di risarcimento ai sensi degli artt. 1.2.1 e 1.2.2

#### **2.31. Violazione della confidenzialità di dati personali**

- i. Qualsiasi accesso non autorizzato, uso, divulgazione o trasmissione, perdita o corruzione di **Dati personali** sotto la cura, custodia o controllo dell'**Assicurato**, o
- ii. Qualsiasi provata o presunta non conformità dell'**Assicurato** nell'adempire ad una **Regolamentazione riguardo i dati personali**.

#### **2.32. Violazione della sicurezza**

- i. Qualunque **Atto malevolo**, o
- ii. Qualunque **Evento accidentale**.



## SEZIONE 3 – ESCLUSIONI

Di comune accordo tra le parti si stabilisce che la presente polizza esclude dal suo ambito di copertura:

### 3.1 Condotte dolose

Qualsiasi **Perdita** derivante da un atto doloso o fraudolento commesso dall'**Assicurato** o causata da una violazione di leggi o regolamenti da parte dell'**Assicurato**.

La presente esclusione non opera in relazione agli atti dolosi dei dipendenti o delle persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere.

L'**Assicuratore** anticiperà all'**Assicurato** i **Costi di difesa** di cui alla presente polizza finché una corte, un tribunale, un arbitro o un **Autorità di regolamentazione** non abbia accertato la responsabilità dell'**Assicurato** in via definitiva.

### 3.2 Perdita nota

Qualsiasi circostanza che, al momento della prima data di decorrenza della presente polizza, l'**Assicurato** avrebbe potuto ragionevolmente ritenere che avrebbe causato una **Richiesta di risarcimento**, e qualsiasi **Perdita** denunciata ai sensi di una polizza di cui la presente costituisca rinnovo o sostituzione.

### 3.3 Responsabilità contrattuale

Qualsiasi **Danno** derivante da:

- i. responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** o qualsiasi penale contrattuale, come definita ai sensi del Codice Civile Italiano; o
- ii. garanzia o promessa di garanzia o promessa di pagamento in qualunque modo espressa;

La presente esclusione non opera qualora la responsabilità sarebbe stata comunque attribuita all'**Assicurato** dalla legge.

La presente esclusione non si applica per:

- i. sanzioni coperte ai sensi della garanzia 1.1.5 "Penali contrattuali relative al Payment Card Industry Data Security Standard (PCI – DSS)"
- ii. sanzioni contrattuali atte ad indennizzare i danni subiti da un **Terzo**

### 3.4 Crime

Qualunque appropriazione indebita di fondi, valori, o qualsiasi altro asset materiale.

Qualsiasi appropriazione indebita di valuta virtuale, bene virtuale da video games a qualunque altro asset immateriale.

### 3.5 Lesioni fisiche

Qualsiasi **Lesione Fisica**, a meno che non derivante direttamente o indirettamente da una **Richiesta di risarcimento** volta ad ottenere un risarcimento ai sensi della clausola 1.2.2 ("Responsabilità derivante dai media") o in seguito ad una **Violazione della confidenzialità di dati personali**.



### 3.6 Danno materiale

Qualunque distruzione, deterioramento, perdita o scomparsa di proprietà diverse dai **Dati**, incluse le conseguenze dirette ed indirette

### 3.7 Brevetti / Anti-Trust

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** basata su o risultante dai seguenti atti commessi dall'**Assicurato**:

- Qualunque violazione di brevetti;
- Qualunque presunto o provato atto di concorrenza sleale;
- Qualsiasi comportamento antitrust;
- Qualunque pubblicità ingannevole.

Gli ultimi due punti della presente esclusione non possono essere applicati alla copertura garantita dalla clausola 1.2.2

### 3.8 Richiesta di risarcimento degli azionisti

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** effettuata da o per conto di un qualunque azionista volto a compensare danni sofferti in qualità di azionista dell'**Assicurato**. Tale esclusione non si applicherà qualora la **Richiesta di risarcimento** avanzata dall'azionista sia direttamente correlata alla **Violazione della confidenzialità di dati personali** dell'azionista.

### 3.9 Miglioramenti

Tutti i **Costi e spese** sostenuti per implementare e migliorare il **Sistema informatico dell'Assicurato** o i **Dati** in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente alla **Perdita**, fatta eccezione quando tale tecnologia non sia più disponibile.

La presente esclusione non può essere applicata a **Costi e spese** necessari a neutralizzare/mitigare **Attacchi malevoli** coperti dalla presente polizza.

### 3.10 Valore monetario

Il valore monetario o commerciale dei **Dati**. La presente esclusione non può essere applicata al valore economico di **Dati** che non possono essere ripristinati come da definizione di ripristino della clausola 1.1.2

### 3.11 Tasse e sanzioni

Tasse, multe e sanzioni pecuniarie diverse da quelle che possono essere imposte dall'**Autorità di regolamentazione**.

### 3.12 Compensi

I costi, compensi o royalties che l'**Assicurato** è obbligato a pagare per continuare ad utilizzare qualsiasi diritto sulla proprietà intellettuale. Tale esclusione è applicabile solamente alla clausola 1.2.2

### 3.13 Infrastruttura esterna

Qualunque **Impatto finanziario** risultante da un guasto ad una infrastruttura energetica o di





telecomunicazione che fornisce tali servizi all'**Assicurato**, quando tale infrastruttura non sia sotto il diretto controllo dell'**Assicurato**

Tale esclusione è applicabile solamente alla definizione di **Evento accidentale**.

### **3.14 Sotto-dimensionamento volontario**

Qualunque **Impatto finanziario** risultante da un sotto-dimensionamento volontario (determinato da un esperto esterno indipendente) del **Sistema informatico dell'Assicurato**. Di comune accordo tra le parti, si stabilisce che le esclusioni disposte dalle clausole 3.13 e 3.14 non sono applicabili nel caso di una **Violazione della confidenzialità di dati personali**.



## SEZIONE 4 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### 4.1 Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente alla presentazione dell'offerta che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e, in parziale deroga alla predetta norma, rinuncia al relativo diritto di recesso.

### 4.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

### 4.3 Durata dell'assicurazione – Eventuale proroga tecnica

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2020 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2023.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 30/06/2023.

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all'espletamento



o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

#### **4.4 Corrispettivo, pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 01/07/2020 e al 30/06 di ogni scadenza anniversaria.

Tenuto conto che le prestazioni assicurative sono esenti, ai sensi dell'art. 10 comma 2 D.P.R. n.633/1972, dall'imposta sul valore aggiunto, il pagamento effettuato a favore della Società sarà riscontrato, mediante apposita ricevuta (es. appendice di pagamento, carico contabile), nella quale dovranno essere indicati:

- il numero della polizza;
- la sede operativa della Società;
- il CIG (Codice Identificativo Gare);
- il periodo di competenza ;
- il premio pagato.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza se il premio è stato pagato entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente non paga il premio entro tale termine, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della decorrenza e/o rinnovo o proroga e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società anche per il tramite del broker, qualora presente.

Il premio annuo lordo è convenuto in € \_\_\_\_\_ e non è soggetto a regolazione.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 l'Assicuratore da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **4.5 Revisione del prezzo**

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 4.1 - "Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta", la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente



provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 *"Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia"*.

#### **4.6 Recesso dal contratto**

Il presente contratto non prevede la facoltà bilaterale di recesso per sinistro bensì la facoltà bilaterale di recesso anticipato da esercitarsi dopo la prima scadenza annuale, con preavviso non inferiore a 240 giorni.

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

Nella comunicazione di recesso della Società, quest'ultima, la Società congiuntamente, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui al successivo art. 4.15 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio", necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che, in assenza dei dati richiamati, la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

#### **4.7 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione**

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

#### **4.8 Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (ovvero consegnata anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, qualora presente.

#### **4.9 Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri relativi alle spese contrattuali, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente, relative all'imposta di bollo, sono a carico della Società.

#### **4.10 Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **4.11 Interpretazione del contratto – clausola di buona fede**



Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

#### **4.12 Clausole vessatorie**

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....  
Art.....  
Art.....  
Art.....  
Art.....  
Art.....

#### **4.13 Ispezioni e verifiche della Società**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni



sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

#### **4.14 Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

#### **4.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio, aggiornato a non oltre i 60 giorni antecedenti, dei sinistri denunciati, con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, circostanze di fatto e di luogo dichiarate dall'Assicurato nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Il suddetto dettaglio dovrà essere fornito con le seguenti tempistiche:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nel caso di recesso anticipato del contratto,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Resta ferma la possibilità per il Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero tramite posta elettronica certificata) assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e/o ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale



nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente.

La Contraente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 4.33, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo.

#### **4.16 Clausola intermediari**

Si conviene tra le Parti che qualora la Contraente affidi, durante il periodo di efficacia del presente contratto, l'incarico di gestione ed esecuzione dello stesso ad un Broker, tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, potrà essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker, con effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui sopra, la Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D. Lgs.209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo articolo; l'opera del Broker sarà remunerata direttamente da CONSIP S.p.A., sulla base degli accordi in essere o che interverranno tra la stessa e il Broker.

La Società aggiudicataria si impegna pertanto a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza, commissioni od emolumenti inerenti il presente contratto e alla sua successiva gestione riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

#### **4.17 Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Imprese in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto, e in nome e per conto delle stesse, a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicate.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge applicabili.



#### **4.18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n.136/2010**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto/polizza di assicurazione, si conviene che Consip S.p.A., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

La Società, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

La Società, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip S.p.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

La Società, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, la Società si obbliga a trasmettere alla Consip S.p.A., oltre alle informazioni di cui all'art. 105 comma 2 terzultimo periodo D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge, restando inteso che la Consip S.p.A., si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i





nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **4.19 Rinvio alle norme di legge e foro competente**

La presente Polizza è regolata dalle norme di legge italiana applicabili, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il Foro del **Contraente**.

#### **4.20 Rinuncia alla surrogazione**

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

#### **4.21 Trattamento dei dati**

La Società dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 25 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

La Contraente tratta i dati forniti dalla Società, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Contraente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

La Società prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Contraente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Contraente, anche in forma aggregata, per essere



messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), la Società prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Contraente, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto la Società si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto, da parte della Società, della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

#### **4.22 Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per il mondo intero restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

#### **4.23 Disciplina dell'appalto**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

#### **4.24 Massimale per annualità assicurativa**

Il massimale prestato dalla presente polizza è definito al punto 2 della scheda di polizza. Il massimale è definito come il massimo importo pagabile dall'**Assicuratore** durante l'**annualità assicurativa** per tutte le **Perdite** indennizzabili ai sensi della presente polizza.

#### **4.25 Franchigia**

La franchigia applicabile ad ogni copertura è menzionata al punto 3 della Scheda di polizza.

Nel caso in cui una Perdita comporti l'attivazione di una pluralità di franchigie previste dalla presente polizza, si applicherà una sola franchigia, intendendo per tale quella di importo più elevato.

Questa disposizione non si applica alla copertura "**gestione della crisi**" [qualora applicabile].

Le Richieste di risarcimento collegate sono assoggettate ad unica franchigia.

#### **4.26 Copertura in forma "Claims Made"**

La copertura "Responsabilità civile cyber" contenuta nella presente polizza è prestata in forma claims made e, pertanto, la garanzia è valida per le **Richieste di risarcimento** avanzate per la prima volta da un **Terzo** durante il **Periodo assicurativo** o durante l'eventuale **Periodo di osservazione**.

#### **4.27 Altra assicurazione**

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze di assicurazione che prevedano analoga o più ampia copertura rispetto alla copertura offerta dalla



presente polizza. In caso di **Perdita** l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1910 del codice civile italiano.

#### **4.28 Calcolo dei costi di interruzione dell'attività**

Il calcolo delle perdite subite dall'**Assicurato**, di cui alla clausola 1.1.1 dovrà essere basato sull'analisi dei ricavi e costi generati durante gli ultimi dodici mesi precedenti alla perdita (come registrato nella contabilità dell'**Assicurato**) e dovrà inoltre considerare la ragionevole proiezione futura della profittabilità o nel caso in cui non fosse avvenuta la **Perdita** e includerà anche le variazioni delle condizioni di mercato che avrebbero avuto effetto sui profitti generati.

#### **4.29 Acquisizione e costituzione di nuove società controllate**

Qualora durante il **Periodo Assicurativo** il **Contraente** acquisisca o costituisca una nuova società controllata il cui fatturato rappresenti meno del 25% del fatturato consolidato dell'**Assicurato**, la copertura della presente polizza sarà automaticamente estesa alla nuova società controllata, con efficacia dalla data di acquisizione o costituzione.

Nel caso in cui l'inclusione in copertura non sia automatica per via del mancato rispetto dei criteri sopra esposti, la società costituita o acquisita potrà essere considerata come una controllata assicurata ai sensi della presente polizza per un periodo che sarà il minore tra 90 giorni dalla data di costituzione o acquisizione e la scadenza della polizza.

Durante questo periodo l'**Assicuratore** può, a fronte della richiesta del **Contraente** e a fronte della presentazione di tutta la documentazione necessaria, acconsentire ad estendere la copertura alla controllata. Questa estensione sarà soggetta al consenso scritto da parte dell'**Assicuratore** il quale avrà diritto a modificare i termini e le condizioni di polizza e/o a richiedere un premio aggiuntivo.

#### **4.30 Fusione o acquisizione della Contraente**

Se, durante il **Periodo Assicurativo**, una persona fisica o giuridica o più persone fisiche o giuridiche che agiscono congiuntamente:

- i. Disponga direttamente o indirettamente, di più del 50% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della **Contraente**, o
- ii. Nomini la maggioranza dei membri dell'organo di gestione della **Contraente**; o
- iii. Sia nelle condizioni di nominare, in forza di accordo con altri azionisti, la maggioranza dei membri dell'organo di gestione della **Contraente**, o
- iv. Si fonda con la **Contraente** e quest'ultima cessa di esistere come entità autonoma,

La copertura prestata dalla presente polizza si applicherà solamente a qualsiasi **Perdita** avvenuta prima della data effettiva di una delle modifiche sopra-elencate, senza alcun pregiudizio al **Periodo di osservazione** (se applicabile).

#### **4.31 Separazione delle proposte di assicurazione**

La proposta di assicurazione sarà considerata come separata per ciascuno degli **Assicurati**, e in relazione



alle dichiarazioni e ai dettagli forniti nella proposta, nessuna dichiarazione rilasciata o informazione posseduta da un **Assicurato** sarà attribuita ad alcun altro **Assicurato** al fine di stabilire il diritto all'indennizzo per quell'**Assicurato**.

#### **4.32 Periodo di osservazione**

Salvo il caso in cui abbia luogo una operazione di fusione o acquisizione dalla contraente ai sensi dell'art. 4.30 della presente polizza, il **Contraente** avrà diritto ad un **Periodo di osservazione**:

- i. Automatico di 60 giorni, qualora la presente polizza non sia oggetto di rinnovo o sostituzione; ovvero,
- ii. Subordinato alla richiesta scritta di tale **Periodo di osservazione** da parte del **Contraente** ed al versamento dell'eventuale premio aggiuntivo richiesto come specificato al punto 9 della scheda di polizza, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del **Periodo di polizza**.

Qualora si verifichi una operazione come stabilita ai sensi dell'art. 4.30 della presente polizza, il **Contraente** potrà avere diritto ad un **Periodo di osservazione** di 72 mesi ai termini ed alle condizioni nonché a fronte del pagamento del premio aggiuntivo che saranno stabiliti dall'**Assicuratore**.

#### **4.33 Garanzia Definitiva**

La Società ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più alla Società rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Società, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

La Contraente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, la Contraente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali.

La Contraente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

La Società si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Contraente può richiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in



tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Contraente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti alla Società.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Contraente verso la Società e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della Società all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Contraente in ragione delle verifiche di conformità svolte. La Società dovrà inviare per conoscenza alla Contraente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Contraente il valore dello svincolo. La Contraente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere alla Società ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **4.34 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La Società può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, la Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **4.35 Subappalto**

Resta inteso che qualora la Società si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

La Società si impegna a depositare presso la Contraente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per



l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Contraente procederà a richiedere alla Società l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Contraente revocherà l'autorizzazione.

La Società, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto, per lo specifico Lotto.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. La Società è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

La Società è responsabile in via esclusiva nei confronti della Contraente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, alla Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, la Società si impegna a manlevare e tenere indenne la Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

La Società è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La Società trasmette alla Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante



acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.

La Società si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, la Società si obbliga a trasmettere alla Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Contraente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, la Società si obbliga a comunicare alla Contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

La Società si impegna a comunicare alla Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui la Società intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Contraente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

La Contraente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

#### **4.36 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 – CODICE ETICO - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza**

La Società dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.

Nel caso in cui la Contraente abbia predisposto il Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, la Società dichiara di



averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove la Contraente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute; iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dalla Contraente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Contraente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **4.37 Incompatibilità**

La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto assicurativo avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, la Società prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.





## SEZIONE 5 – NOTIFICA E GESTIONE DEI SINISTRI

Le seguenti disposizioni sono applicabili a tutte le sezioni della polizza.

### 5.1 Notifica di una Perdita

L'**Assicurato** dovrà dare notizia all'**Assicuratore** nel più breve tempo possibile dopo che ne sia venuto per la prima volta a conoscenza di:

- i. Qualunque **Richiesta di risarcimento** avanzata per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di osservazione** (se applicabile);
- ii. Qualunque **Perdita**, diversa da una **Richiesta di risarcimento**, palesatasi durante il **Periodo Assicurativo**.

Qualunque **Impatto finanziario** risultante da una singola **Perdita** o da una serie di **Perdite** consequenziali dovrà essere temporalmente riferito al **Periodo Assicurativo** durante il quale la prima **Perdita** è stata notificata all'**Assicuratore**.

Tutte le **Perdite** derivanti o attribuibili a qualunque unica fonte o causa costituiranno una singola **Perdita** sotto la presente polizza.

Se durante il **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di osservazione** (se applicabile) un **Assicurato** viene a conoscenza per la prima volta di fatti o circostanze che possono dare origine ad una **Richiesta di risarcimento** o una **Perdita**, potrà notificare per iscritto tali fatti o circostanze all'**Assicuratore**.

Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno una stima, ove possibile, del potenziale **Impatto finanziario**.

Se l'**Assicurato** dà notizia all'**Assicuratore** di una qualunque **Perdita** originata da un fatto o circostanza presunti dal precedente fatto o circostanza notificati, allora, qualunque successiva **Richiesta di risarcimento** rivolta contro l'**Assicurato** o qualunque **Perdita** sarà considerata come rivolta contro l'**Assicurato**, durante il **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di osservazione** (se applicabile), e riportata all'**Assicuratore** allo stesso tempo della prima **Perdita** notificata.

### 5.2 Gestione della perdita

L'**Assicurato** ha diritto, previo consenso scritto da parte dell'**Assicuratore**, di mantenere o nominare un qualsiasi consulente o avvocato per rappresentare i suoi interessi.

L'**Assicurato** è obbligato a prestare assistenza all'**Assicuratore** ed a cooperare nella conduzione della difesa, fornendo tutte le informazioni del caso così come richieste dall'**Assicuratore** stesso.

L'**Assicurato** ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi **Richiesta di risarcimento** contro di lui promossa salvo che l'**Assicuratore**, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa.

Anche qualora l'**Assicuratore** non decida di assumere il controllo, questi avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando avrà interesse alla difesa di qualsiasi **Richiesta di risarcimento**,



nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'Assicuratore.

### 5.3 Accordo/transazione

L'**Assicurato** si riserva il diritto di accordarsi con qualunque reclamante o suo beneficiario, ma non deve ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo, accettare alcuna decisione o pagare alcuna spesa, costo o onorario senza la preventiva autorizzazione scritta dell'**Assicuratore**.

### 5.4 Mitigazione di una Perdita

Qualora si verifichi una **Perdita**, l'**Assicurato** dovrà immediatamente intraprendere tutte le misure precauzionali necessarie e ragionevoli volte a limitarne l'**Impatto finanziario**.

Tali **Costi e spese** saranno a carico dell'**Assicuratore** secondo quanto previsto dalla clausola 1.1.2.

### 5.5 Surroga e rivalsa

Qualora venga eseguito un pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una **Perdita**, l'**Assicuratore** sarà surrogato in tutti i diritti di rivalsa dell'**Assicurato** (sia che l'**Assicurato** sia stato o meno interamente risarcito della **Perdita** effettiva). L'**Assicurato** fornirà all'**Assicuratore** tutta la ragionevole assistenza e collaborazione in tal senso e non dovrà pregiudicare in alcun modo i diritti di rivalsa dell'**Assicuratore**.

Eventuali importi recuperati in eccesso rispetto all'indennizzo totale versato dall'**Assicuratore** ai sensi della presente polizza (dedotti i costi di recupero) dovranno essere restituiti all'**Assicurato**.

L'**Assicuratore** non dovrà esercitare alcun diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'**Assicurato** a meno che la **Perdita** non sia determinata o derivata da azioni od omissioni disoneste, fraudolente, criminose o intenzionali ad opera dei dipendenti dell'**Assicurato**. L'**Assicuratore** può, a sua esclusiva discrezione, rinunciare ai propri diritti di surrogazione ai sensi della presente clausola 5.5.



## SEZIONE 6 – SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo è così determinato:

riferimento	Tipologia copertura	Premio annuo imponibile	imposte	Premio annuo lordo
Sez.1 – art.1.1	DANNI PROPRI	€	€	€
Sez.1 – art.1.2	Responsabilità Civile Cyber	€	€	€

La Società

Il Contraente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_